

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti.

(G.U. n. 1 del 21 gennaio 1997)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con la legge 29 ottobre 1987, n. 441, così come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ed, in particolare, il secondo comma che dispone per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto 21/6/1991, n. 324, così come integrato e modificato con decreto interministeriale 26/7/1993, n. 392, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, recante il regolamento delle modalità organizzative ed il funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione;

Rilevato che ai sensi della legge 10/6/1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con "reale e valida cauzione", con "fideiussione bancaria", ovvero con "polizza fideiussoria assicurativa";

Considerata la necessità di garantire una copertura finanziaria ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonché al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare l'importo delle garanzie finanziarie in funzione delle diverse tipologie di rifiuti con riferimento alle categorie e classi di attività di trasporto individuate all'articolo 2 e all'articolo 14 del citato decreto 21/6/1991, n. 324;

Ritenuto necessario dover sostituire il proprio decreto 10/5/1994 concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1

Garanzia finanziaria

1. L'attività delle imprese esercenti trasporto dei rifiuti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

Art. 2

Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora sia prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve essere conforme allo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.
3. (soppresso)

Art. 3

Categorie di garanzia

¹ Come modificato dal Decreto ministeriale 23 aprile 1999.

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dagli art. 8 e 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- c) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

2. All'esercizio esclusivo di attività di "trasporto di frazioni di RSU raccolti in modo differenziato e di rifiuti ingombranti", si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera b).

3. All'esercizio esclusivo di attività di "trasporto di rifiuti urbani pericolosi" si applica il regime di garanzia previsto per le attività di cui al comma 1, lettera c), sulla base della quantità annua complessivamente trattata.

Art. 4 Ammontare della garanzia

1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

- classe a) L.5.000.000.000;
- classe b) L.1.500.000.000;
- classe c) L. 600.000.000;
- classe d) L. 300.000.000;
- classe e) L. 100.000.000;
- classe f) L. 40.000.000;

2. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art.3, comma 1, lettera b) l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

- classe a) L.6.000.000.000;
- classe b) L.2.000.000.000;
- classe c) L. 900.000.000;
- classe d) L. 450.000.000;
- classe e) L. 150.000.000;
- classe f) L. 80.000.000;

3. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:

- classe a) L.10.000.000.000;
- classe b) L. 3.000.000.000;
- classe c) L. 1.000.000.000;
- classe d) L. 600.000.000;
- classe e) L. 200.000.000;
- classe f) L. 100.000.000;

4. Il mutamento di classe e categoria comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1,2 e 3.

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministero dell'ambiente 10 maggio 1994 recante "modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti".

2. Le garanzie già prestate ai sensi del decreto citato al comma 1 rimangono valide fino alla loro scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana.